

Obbligo scolastico e Formazione Professionale nel Decreto del Ministro P.I. n. 323 del 9 agosto 1999

PASQUALE
RANSENIGO

Premesse

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 settembre 1999 è stato emanato il Decreto del Ministro della P.I. n. 323 del 9 agosto 1999 relativo al "Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione", in ottemperanza a quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1 della medesima legge istitutiva della durata novennale dell'obbligo di istruzione in Italia, a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000.

Le motivazioni a prendere in esame i possibili spazi di interventi di formazione professionale nell'assolvimento dell'obbligo prolungato, quale parte delle materie disciplinate dal suddetto Regolamento, sono da ricollegare anche alle conclusioni di un mio precedente contributo "riforme e obbligo scolastico", pubblicato su questa medesima rivista¹, nel quale si evidenziava la necessità

Partendo dall'esame del Regolamento per l'attuazione dell'art. 1 della legge 9/99, preliminarmente è chiarito il senso dell'espressione "in sede di prima applicazione", e della durata novennale dell'obbligo di istruzione. Quindi sono presentate il senso dei percorsi integrati di istruzione-formazione professionale nelle sperimentazioni della autonomia delle istituzioni scolastiche (Regolamento, art. 2-4-6) e delle sperimentazioni di interazione istruzione-formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico con/nei Centri di formazione professionale (Regolamento, art. 7)

¹ Riforme e obbligo scolastico, in "Rassegna CNOS",

di ritornare, dopo l'emanazione del Regolamento attuativo, su due problematiche rimaste "aperte" su tale argomento con la promulgazione della Legge 9/99 istitutiva dell'elevamento dell'obbligo di istruzione: la prima, relativa alle iniziative di **apporti integrativi di formazione professionale nei percorsi dell'obbligo scolastico prolungato per meglio rispondere ai reali bisogni dell'utenza coinvolta**; la seconda, sulle modalità di realizzazione di **sperimentazioni di assolvimento dell'obbligo scolastico anche nei Centri di Formazione Professionale**, che il Regolamento avrebbe dovuto individuare per ottemperare a quanto concordato nel relativo ordine del giorno n. 5 del 13 gennaio 1999 del Senato, in sede di approvazione definitiva della suddetta Legge.

Alle accennate due motivazioni se ne è recentemente aggiunta una terza, relativa all'istituzione nel sistema educativo italiano dell'**obbligo formativo fino ai 18 anni di età**, sancito nell'articolo 68 della legge 144 del 17 maggio 1999, che prevede, dopo l'obbligo scolastico, il diritto a fruire di percorsi formativi di pari dignità sia nel sistema di istruzione scolastica, sia nel sistema della formazione professionale di competenza regionale, sia nell'esercizio dell'apprendistato allo scopo di portare ogni cittadino ad acquisire al termine di tali percorsi o un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale, quali condizioni indispensabili per esercitare i propri diritti di cittadinanza e di inserimento dinamico nel mondo del lavoro, evidenziando nel contempo un ulteriore elemento di confronto tra tale prospettiva e le modalità più coerenti da individuare per disciplinarne l'attuazione, a cominciare da quelle relative all'obbligo scolastico.

A partire da tali istanze, qui di seguito esamineremo: le normative relative alla realizzazione di percorsi di **integrazione** istruzione-formazione professionale nell'attuazione dell'obbligo scolastico prolungato, adottate dal relativo Regolamento per rispondere alle reali situazioni dei giovani coinvolti; approfondiremo poi le modalità di **sperimentazioni di interazione** istruzione-formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico *con/nei* Centri di formazione professionale²; accenneremo, in conclusione, ad alcuni rilievi critici in merito alle situazioni che si riscontrano nell'attuazione delle normative relative all'assolvimento dell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione.

1. Alcune osservazioni preliminari

Il Regolamento in oggetto, come precisato nel titolo stesso, disciplina ovviamente le materie indicate negli undici comma di cui è composto l'articolo

1999, 2, pp.13-25, a cui si può rimando per un utile quadro di riferimento anche per le presenti riflessioni.

² Nella Legge 9/99 e nel relativo Regolamento i termini *integrazione/interazione* sono utilizzati indifferentemente per indicare, come si dirà più avanti, strategie e iniziative operative pur tra loro diversificate e che sembrano richiedere una distinzione più funzionale per precisarne il significato.

1 della Legge istitutiva dell'elevamento dell'obbligo di istruzione sia perché tale oggetto è espressamente precisato al comma 7 della medesima Legge, sia perché i successivi articoli 2 e 3 non necessitano di regolamentazione, riguardando rispettivamente le *norme finanziarie* e *l'entrata in vigore* della relativa Legge 9/99.

Dei complessivi 12 articoli di tale Regolamento prenderemo in esame soprattutto quelli che hanno contenuti attinenti, in modo diretto o indiretto, ai possibili rapporti tra la *formazione professionale* e i *percorsi di assolvimento dell'obbligo scolastico*, oggetto delle presenti riflessioni.

Tuttavia, non sembra superfluo premettere alcune osservazioni riguardanti specifici elementi presenti nella Legge 9/99 e/o nel Regolamento, che sembrano evidenziare limiti di coerenza interna nei relativi testi di riferimento o che presentano oggettive difficoltà interpretative in fase di attuazione operativa.

1.1 - Una prima questione sollevata, anche dopo l'emanazione del Regolamento attuativo, riguarda la portata "giuridica" sottesa alla dizione "*in sede di prima applicazione*" utilizzata sia nella Legge 9/99 per definire la durata novennale dell'obbligo di istruzione e i soggetti coinvolti nel medesimo obbligo (art.1 comma 1, comma 5), sia nel relativo Regolamento in ordine all'attivazione di iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo con i centri di formazione professionale (art. 7, comma 1).

La soluzione a tale questione, senza ombra di dubbio, è esplicitamente contenuta nel prosieguo del testo del comma 1 dell'articolo 1 della Legge 9/99, completandone la lettura con la successiva parentetica "*fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo*", subordinando quantomeno l'eventuale rivisitazione della normativa in oggetto a quanto sarà determinato in sede di approvazione definitiva della legge attualmente in discussione al Senato sul "riordino dei cicli scolastici".

1.2 - Una seconda questione, che purtroppo si è ulteriormente complicata con l'emanazione del Regolamento in esame, attiene all'individuazione dei soggetti che *hanno assolto* l'obbligo di istruzione o che *ne sono prosciolti*, questione di non poco conto se si osserva quanto sta avvenendo attualmente presso alcune scuole secondarie superiori nella predisposizione di convenzioni con i centri di formazione professionale per l'attivazione di iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo di istruzione, su cui avremo modo di ritornare in seguito.

La soluzione alla delicata questione sembra richiedere alcuni passaggi necessari:

- nella Legge 9/99 non si fa mai riferimento *al 15° anno di età*, ma alla sola durata *novennale* dell'obbligo di istruzione (L. art.1, comma 1), con la conseguenza ovvia che ha *assolto* l'obbligo il soggetto che per 9 anni adempie alle norme sull'obbligo di istruzione;
- anche la Circolare ministeriale n. 22 del 1° febbraio 1999, che stabiliva le norme per le iscrizioni all'anno scolastico 1999/2000, coerentemente

con il testo di legge, precisava "che erano prosciolti dall'obbligo coloro che al 31 agosto 1999 potevano dimostrare di aver frequentato per almeno nove anni l'istruzione obbligatoria", con l'ovvia conseguenza che anche per l'anno 2000/2001 ecc. sono da ritenere prosciolti dall'obbligo di iscrizione ad un nuovo anno scolastico coloro che al 31 agosto 2000 potranno dimostrare di aver frequentato per almeno nove anni l'istruzione obbligatoria.

- invece, nel Regolamento attuativo si afferma che "ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore", mentre "chi non l'abbia conseguita (promozione) è prosciolto dall'obbligo se, **al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di aver osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico**" (Reg. art. 1, comma 3), introducendo, in quest'ultimo caso un elemento (*al compimento del quindicesimo anno di età*) di ambiguità interpretativa.

La prevalenza, però, della Legge sulle norme regolamentari porta ovviamente ad intendere la dizione "al compimento del quindicesimo anno di età" da riferirsi all'anno solare di compimento del quindicesimo anno di età o quantomeno quale **condizione concomitante** a quella di "aver osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico", evitando così di introdurre ingiustificate discriminazioni tra coloro che, nel caso contemplato, compiono i quindici anni dal primo gennaio al 31 agosto e coloro che li compiono dal primo settembre al 31 dicembre, pur avendo tutti fatto il medesimo percorso di istruzione.

Operativamente tale proscioglimento interessa, quindi, sia coloro che stanno ancora frequentando il percorso di scuola media, ma si trovano già al nono anno di frequenza scolastica, sia coloro che stanno frequentando il primo anno di scuola secondaria superiore e che, al termine di questo, non conseguano la promozione al relativo secondo anno: tutti costoro non sono tenuti ad iscriversi ad un nuovo anno (il decimo) di obbligo scolastico, mentre, come diremo in seguito, saranno tenuti a soddisfare all'obbligo formativo fino al 18° anno di età.

2. Percorsi integrati di istruzione-formazione professionale nelle sperimentazioni della autonomia delle istituzioni scolastiche (Regolamento, articoli 2 - 4 - 6)

Sulla scorta anche dei chiarimenti esplicitati nelle osservazioni preliminari, si è ora in grado di approfondire, in questo primo punto, le normative regolamentari che disciplinano i percorsi *integrati* di istruzione-formazione professionale di assolvimento dell'obbligo scolastico nelle sperimentazioni dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, al fine di soddisfare al meglio i bisogni formativi espressi/inespressi dei soggetti coinvolti.

Per una maggiore puntualizzazione degli approfondimenti successivi, sembra però necessario esplicitare subito un'opzione di metodo, sia in ordine alla delimitazione del segmento del sistema di formazione professionale cui fare diretto riferimento, sia rispetto all'opportunità di comporre una griglia di indicatori che risulti funzionale anche per l'analisi delle normative relative alle iniziative sperimentali di *interazione* tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, che si affronterà al successivo punto 3.

La prima esplicitazione riguarda gli apporti di *integrazione* che implicano le potenzialità specifiche di iniziative formative poste in essere nei percorsi attuali della *formazione professionale iniziale*, anche se gli arricchimenti di interventi della formazione professionale *superiore* e di quella *continua* non possono essere esclusi, specie quando le iniziative di integrazione riguardano contenuti di orientamento e di conoscenze del reale contesto dei processi produttivi del territorio.

A questo riguardo, i riferimenti diretti ai rapporti da instaurare tra istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionale "accreditati"³ per realizzare gli obiettivi della integrazione, presenti nell'articolo del Regolamento, confermano l'esplicitazione indicata e, nel contempo, portano a precisare che l'area di tale collaborazione riguarda direttamente "i percorsi integrati" arricchiti con iniziative, ispirate all'autonomia scolastica, poste in essere dalle istituzioni scolastiche medesime e dai centri di formazione professionale⁴.

La seconda esplicitazione riguarda l'opportunità di evidenziare, sulla base degli elementi contenuti negli articoli del Regolamento, una griglia di indicatori finalizzati ad individuare le caratteristiche specifiche dell'integrazione da realizzare riguardo alle finalità, natura, titolarità, ambiti, strategie, procedure e certificazioni nonché ai mezzi finanziari, cui fare riferimento per realizzare i suddetti apporti di *integrazione* della formazione professionale iniziale nei percorsi di assolvimento dell'obbligo scolastico.

L'elaborazione di tale griglia richiede ovviamente una previa operazione di ricognizione per evidenziare i relativi "elementi-indicatori", in materia di percorsi integrati istruzione-formazione nell'assolvimento dell'obbligo scolastico, presenti nella Legge 9/99 e nel relativo Regolamento.

2.1 - Con riferimento alla Legge 9/99, se ad un primo approccio si può constatare che nel testo della Legge non è formalmente rinvenibile il termine "in-

³ Nella fase di elaborazione sia della Legge 9/99 che del relativo Regolamento si riteneva acquisito a livello nazionale l'avvio delle procedure di "accreditamento", previste nell'articolo 17 della legge 196/97, quale requisito necessario di cui dovevano dotarsi i Centri di formazione professionale per accedere ai finanziamenti pubblici. Purtroppo, come è noto agli addetti ai lavori, la mancata emanazione del Regolamento sulle materie del suddetto articolo 17 lascia attualmente alle Regioni la discrezionalità di ricorrere autonomamente a tali procedure.

⁴ Nell'articolo del Regolamento sono accennate anche altre *integrazioni* (scolastiche, culturali, sociali e dei portatori di handicap) riferite alle diverse esigenze dei soggetti coinvolti.

tegrazione", è però più che legittimo osservare che il ricorso ad apporti di iniziative di formazione professionale iniziale ad integrazione dei percorsi di istruzione risulta quantomeno sotteso e implicito per conseguire le finalità generali dell'obbligo scolastico e quelle specifiche relative all'ultimo anno del medesimo, facendo riferimento alla centralità che la Legge 9/99 assegna all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

L'autonomia delle istituzioni scolastiche risulta, nel testo delle Legge 9/99, non solo il punto "cardine" su cui poggiano le sorti stesse del prolungamento dell'obbligo scolastico, ma la condizione indispensabile per legittimare il ricorso ad iniziative di "integrazione", che possono essere offerte anche da altre istituzioni impegnate nell'area educativa e formativa.

La centralità dell'autonomia, quale condizione strategica per attivare anche iniziative di integrazione, è facilmente riscontrabile nel testo della Legge 9/99.

"Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione ... le istituzioni scolastiche, in coerenza con i principi di autonomia, ... prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e delle scienze contemporanee, volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più consfacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita ..." (art. 1, comma 3).

"... Le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro ..." (art. 1, comma 8).

"Con decreto del Ministro della pubblica istruzione ... è disciplinata l'attuazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche" (art.1, comma 7).

Non è nell'economia delle presenti riflessioni addentrarci nelle complesse problematiche, che occupano studiosi ed operatori interessati a rilevare opportunità e limiti connessi con la pratica attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche se alcune di tali questioni hanno una ricaduta operativa quando, per esempio, si fa riferimento alle istituzioni scolastiche non statali, che non possono fruire di risorse finanziarie pubbliche per l'attuazione di convenzioni relative alle iniziative di integrazione offerte anche dai centri di formazione professionale riconosciuti.⁵

2.2 - Con riferimento al Regolamento n. 323, le correlazioni tra autonomia delle istituzioni scolastiche e iniziative per realizzare percorsi formativi integrati anche in collaborazione con i centri di formazione professionale accreditati costituiscono l'oggetto di normative specifiche:

⁵ Per un approfondimento di alcune problematiche del dibattito in corso, cfr. G. Dalle Fratte (a cura), *Scuola - formazione professionale, l'autonomia alla prova: spazi reali? - dalle norme alla realtà*, in Quaderni delle conferenze permanenti delle autonomie, n.1/1999, Trento Unedizioni, 1999.

- Art. 2 - (adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni in situazione di handicap) *"Le istituzioni scolastiche per raggiungere gli **obiettivi** previsti dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 9/1999, programmano e realizzano, anche in collaborazione con le strutture della formazione professionale regionale, mediante accordi, l'azione formativa del primo anno della scuola secondaria superiore, anche con interventi di didattica orientativa e di **organizzazione modulare dei curricoli**" (art.2, comma 4); "...per la progettazione e la realizzazione dei percorsi integrati istruzione-formazione ...si attuano appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, coinvolti nella progettazione ..."* (comma 5).
- Art. 4 - (formazione e orientamento nella scuola secondaria superiore) *"Le istituzioni scolastiche, in particolare, promuovono iniziative di ...predisposizione di percorsi integrati, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche in materia di **certificazione** delle attività svolte, da realizzare con enti di formazione professionale riconosciuti"* (comma 3, lettera c).
- Art. 6 - (**interazione** fra istruzione e formazione professionale)
*"Le istituzioni scolastiche, **titolari dell'assolvimento dell'obbligo e della sua certificazione** al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e di consentire, a conclusione dell'obbligo, **eventuali passaggi** degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale progettano e realizzano nel corso del primo anno di istruzione secondaria superiore, interventi formativi da svolgersi **anche in convenzione** con i centri di formazione professionale riconosciuti. Gli interventi predetti potranno svolgersi anche sulla base di **eventuali intese** tra Ministero della pubblica istruzione e le Regioni che ne facciano richiesta. Tali interventi, nel rispetto delle norme attuative dell'autonomia, sono finalizzati ad offrire allo studente, **i cui genitori ne facciano richiesta**, strumenti di conoscenza e di orientamento tra le diverse opportunità formative, incluse quelle del sistema della formazione professionale e sono progettati, **non oltre i primi due mesi dell'anno scolastico** dai consigli di classe interessati, d'intesa con gli operatori degli enti coinvolti e costituiscono parte integrante del curriculum del primo anno e della valutazione conclusiva ai fini dell'adempimento dell'obbligo e della certificazione prevista nell'articolo 9". (comma 1)*
*"L'amministrazione scolastica periferica d'intesa con la regione promuove con le province appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, coinvolti nella progettazione, per definire le condizioni organizzative necessarie all'attuazione dei percorsi formativi integrati sopra indicati e per avviare con le stesse scuole e i centri di formazione professionale **un piano coordinato territoriale** di interventi. In tale sede si terrà conto anche delle esperienze già realizzate sulla base della collaborazione tra istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionale. Apposite convenzioni, tra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionale, stabiliscono sedi, tempi, modalità di realizzazione degli interventi, di valutazione degli esiti nonché **i conseguenti impegni da assumere**". (comma 2).*

Ripercorrendo le succitate normative, che riguardano direttamente la disciplina relativa alle iniziative di percorsi integrati di istruzione-formazione, si sono evidenziati con carattere grassetto alcuni elementi-indicatori che possono facilitare l'elaborazione di una griglia di sintesi da utilizzare anche nel necessario confronto con altre iniziative, da noi classificabili nell'ambito delle "interazioni", previste nell'articolo 7 del Regolamento medesimo (di cui si tratterà nel successivo punto 3), che i centri di formazione professionale possono attivare nell'ultimo anno dell'obbligo scolastico, ricorrendo ad apposite e diverse convenzioni con le medesime istituzioni scolastiche.

In tale prospettiva di analisi, va subito rilevato l'uso quantomeno improprio del termine "interazione" con cui si titola il succitato articolo 6 del Regolamento, in quanto il relativo contenuto disciplina esclusivamente iniziative comprese nell'area della "integrazione".

Al di là di tale chiarimento formale, il percorso di ricognizione sopra indicato porta in evidenza alcuni elementi-indicatori di riferimento caratterizzanti le modalità di attuazione delle iniziative di integrazione, che le istituzioni scolastiche possono porre in essere nell'ambito delle sperimentazioni della propria autonomia e nel rispetto delle relative normative aggiornate e/o rivisitate, cui rimanda il Regolamento medesimo e che si possono così indicare.

- a) Nell'ambito delle *finalità generali* del prolungamento dell'obbligo di istruzione (*prevenire e contrastare la dispersione scolastica, potenziare le capacità di scelte più consfacenti alla personalità degli alunni e al proprio progetto di vita*), si collocano gli **obiettivi specifici** dei percorsi integrati di istruzione-formazione professionale nell'ultimo anno dell'obbligo: *il successo formativo; il potenziamento delle azioni di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro attraverso successivi percorsi formativi obbligatori per il conseguimento del diploma di scuola secondaria o di una qualifica professionale.*
- b) *L'ambito specifico* delle iniziative nei percorsi integrati di istruzione-formazione professionale deve riguardare: *il consolidamento delle conoscenze disciplinari di base; i principali temi della cultura, della società, delle scienze contemporanee; gli strumenti di conoscenza e di orientamento tra le diverse opportunità formative, incluse quelle del sistema della formazione professionale nonché la verifica di coerenza tra l'indirizzo scelto e le potenzialità e attitudini individuali*
- c) *I soggetti potenziali* delle iniziative di percorsi integrati di istruzione-formazione professionale sono i giovani che *su richiesta dei loro genitori* optano per tali iniziative sono indirizzati o che sono individuati attraverso i previsti *incontri*, tra le scuole e i centri di formazione professionale coinvolti, promossi dall'amministrazione scolastica periferica con le province, d'intesa con la regione.
- d) *La titolarità* della programmazione e realizzazione nonché della certificazione finale delle iniziative di percorsi integrati di istruzione-formazione professionale spetta alle istituzioni scolastiche che, in fase di progettazione, ricorrono ai consigli di classe interessati d'intesa con gli operatori degli enti coinvolti.

- e) Le *strategie* da adottare per la realizzazione delle iniziative di integrazione fanno riferimento alle *sperimentazioni dell'autonomia didattica e organizzativa* delle istituzioni scolastiche che, conservando l'attuale ordinamento, possono attivare interventi *modulari*, da porre in essere non oltre i primi due mesi dell'anno scolastico.
- f) Le *procedure* da ottemperare per la realizzazione delle iniziative di integrazione debbono far riferimento ad apposite *convenzioni* tra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionale riconosciuti o ad eventuali *intese* tra Ministero della pubblica istruzione e le Regioni che ne facciano richiesta.
- g) I *costi* "relativi alle attività svolte dai docenti delle scuole (**statali**) secondarie di primo e secondo grado per la realizzazione degli interventi integrativi e dei moduli di raccordo sono sostenuti con gli stanziamenti relativi al *fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive e con quelli previsti dalla legge n. 440/1997 per l'ampliamento dell'offerta formativa*". Nessuna normativa, invece, viene esplicitata circa i costi che i centri di formazione professionale debbono affrontare per realizzare iniziative di integrazione richieste dalle istituzioni scolastiche, lasciando supporre che ciò debba rientrare "*nei conseguenti impegni*" previsti dal regolamento in sede di stipula delle relative *convenzioni*. Altra precisazione, da esplicitare nella stipula di convenzioni con scuole **non statali**, riguarda l'attuazione pratica di quanto affermato al comma 4 dell'articolo I del Regolamento, dove si prescrive che "*per l'iscrizione e la frequenza a tale anno (ultimo anno dell'obbligo) non si possono imporre tasse o contributi di qualsiasi genere*".

Dall'analisi svolta e dalle considerazioni fatte, soprattutto in ordine alla collocazione istituzionale dei percorsi integrati di istruzione-formazione professionale all'interno delle *sperimentazioni dell'autonomia delle istituzioni scolastiche*, sembrano derivare alcune considerazioni circa la necessità di acquisire rapidamente anche un *codice comune* nei rapporti tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale, non tanto come un insieme di nuovi termini e nuove parole, bensì come quadro di riferimento significativo di un processo innovativo reciproco.

A solo titolo di esempio, si possono indicarne alcuni tra quelli presenti nel Regolamento:⁶

- *soggetti potenziali* di queste sperimentazioni sono i giovani che, al termine della scuola media, esprimono con i propri genitori l'opzione a frequentare il nono anno dell'obbligo nel centro di formazione professionale;
- *convenzioni*: accordo (*anche a rete*) che le istituzioni stipulano per colle-

⁶ Un'ampia articolazione di analisi comparativa tra "*autonomia scolastica e formazione professionale*", è offerta dal contributo di Lucia Boaretto al seminario della Conferenza permanente delle autonomie. Cfr. Op. cit., p. 79-88.

- garsi tra loro in vista di un comune obiettivo da raggiungere individuando i mezzi necessari;
- *obiettivo*: punto di convergenza a cui mira ogni progetto e riferimento necessario per la conseguente verifica intermedia e finale;
 - *modulo*: strategia didattica che, in riferimento all'obiettivo da raggiungere, elabora e utilizza unità didattiche coerenti per assicurare apprendimenti, competenze, comportamenti ed eventuali interventi di recupero;
 - *progetto*: elaborazione articolata di un percorso formativo complessivo e organico, precisandone le condizioni, le risorse umane e strumentali necessarie ed adeguate;
 - *flessibilità*: capacità dell'istituzione formativa a modificare la propria organizzazione interna, a predisporre l'offerta di opzioni all'interno delle aree disciplinari, ad assicurare attività alternative e integrative;
 - *offerta formativa*: insieme dei progetti o dei percorsi formativi attivati dall'istituzione in riferimento alla propria identità e in risposta ai fabbisogni degli utenti e del territorio;
 - *percorsi integrati*: progetti o moduli formativi, attivati in collaborazione tra istituzioni diverse, che prevedono il conseguimento di conoscenze, competenze e comportamenti reciprocamente concordati e riconosciuti;
 - *credito formativo*: competenza certificata (intreccio di conoscenze, abilità e/o capacità di sapere, di saper fare, di saper essere in un determinato contesto) e riconosciuta anche da istituzioni diverse.

Ovviamente, al di là di della portata intrinseca dell'esemplificazione fatta, rimane l'indicazione di una prospettiva di possibile e reale innovazione del complessivo sistema educativo che, anche attraverso percorsi integrati di istruzione- formazione, offra servizi di qualità alle diversificate domande e fabbisogni formativi attuali.

3. Sperimentazioni di *interazione* istruzione-formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico con/nei Centri di formazione professionale (Regolamento, art. 7)

Nello svolgimento delle precedenti riflessioni, più volte si è accennato ad una particolare modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico attraverso *sperimentazioni di interazione* tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale; modalità che, pur non contemplata nel testo della relativa Legge 9/99, ha condizionato l'approvazione definitiva della medesima con la conseguente necessità di disciplinarne l'attuazione nell'apposito articolo 7 del Regolamento.

Prima di entrare nel merito del contenuto del suddetto articolo, è però necessario accennare alle motivazioni che hanno costretto a far ricorso ad una "anomalia giuridica", introducendo nel regolamento una materia non contemplata nel corrispettivo testo di legge.

La necessità di evidenziare tale questione non è tanto motivata da esigenze giuridiche o formali, quanto dalla constatazione di una diffusa prassi di

comportamenti che ignorano o addirittura contrastano una coerente attuazione di questa normativa, peraltro formulata in modo tale da prestarsi a interpretazioni ambigue.

3.1 L'assenza di uno specifico riferimento nella Legge 9/99 che prevedesse l'attivazione di *sperimentazioni* per assolvere il nono anno dell'obbligo scolastico anche nei centri di formazione professionale è da ricondurre alle vicende culturali e politiche, che hanno accompagnato e condizionato l'approvazione definitiva del testo della legge medesima.⁷

- Sotto l'aspetto *culturale*, all'esclusione di percorsi sperimentali di *assolvimento del nono anno dell'obbligo anche nei centri di formazione professionale* si erano opposti quanti rilevavano la ricaduta negativa di una scelta che, mantenendo inalterato l'ordinamento attuale della scuola secondaria superiore, avrebbe costretto tutti giovani coinvolti ad iscriversi comunque, senza possibilità di scelte alternative, al primo anno del percorso quinquennale della scuola secondaria superiore, anche se non interessati a proseguire gli studi negli anni successivi.

Inoltre, si rilevava come tale decisione risultasse nell'attuale contesto penalizzante sia per la scuola stessa, costretta a sopportare un onere nuovo e complesso col rischio di deformare sostanzialmente il piano di studi previsto dall'ordinamento vigente, sia per i centri di formazione professionale che avrebbero dovuto abbandonare alla scuola, anche se solo per un anno, un'utenza giovanile altamente differenziata e generalmente demotivata nei confronti di un'offerta di apprendimenti esclusivamente scolastici, perlopiù già loro rifiutati.

- Sotto l'aspetto *politico*, bisogna purtroppo rilevare come, al di là dei non pochi consensi e apprezzamenti su tali argomentazioni, sia prevalsa nel confronto parlamentare la posizione sostenuta dalle forze di maggioranza che, con votazione alla Camera dei Deputati nella seduta del 15 settembre 1998, respingeva tutti gli emendamenti proposti dall'opposizione.

Il testo, così formulato e "blindato", veniva trasmesso il successivo 17 settembre alla competente Commissione del Senato; ma la caduta del Governo Prodi (9 ottobre) e l'insediamento del Governo D'Alema (27 ottobre) aprivano spazi nuovi a parlamentari e a membri del Governo, che alla Camera si erano opposti e avevano votato contro l'esclusione della formazione professionale come opportunità alternativa da sperimentare nell'assolvimento dell'obbligo prolungato.

Il rischio di rimettere in discussione il testo approvato alla Camera fu superato ricorrendo ad un apposito "ordine del giorno" n. 5 del 13 gennaio 1999 sottoscritto da tutti i capigruppo della nuova maggioranza e fatto proprio dal

⁷ Per una più puntuale ricostruzione di tali vicende, rimando al mio contributo citato nella precedente nota n. 1.

Governo, che si *"impegnava a correlare l'elevamento dell'obbligo scolastico con l'attuazione del riordino dei cicli e ad assicurare che, nell'assolvimento dell'obbligo, siano realizzate iniziative sperimentali nei centri di formazione professionale accreditati"*. Solo dopo aver acquisito tale consenso del Governo è stato possibile procedere, il 20 gennaio 1999, all'approvazione definitiva del testo di Legge nella formulazione già approvata alla Camera, con l'intesa di attuare in sede di elaborazione delle normative di Regolamento quanto sottoscritto nell'o.d.g., corrispondendo in tal modo anche alle scelte che i genitori manifestano per i propri figli che concludono l'attuale scuola media.

Il richiamo alle travagliate "vicende", che hanno portato ad inserire tale materia nelle normative del Regolamento attuativo, porta ad avanzare un domanda non retorica: la portata di tale soluzione è solo di *"compromesso"* per di più *transitorio* o prefigura l'avvio di una reale *"sperimentazione"* i cui esiti potranno concorrere a orientare anche scelte coerenti nei processi di riforma dell'intero sistema educativo italiano?

L'impegno a ricercare risposte plausibili a tale interrogativo comporta l'esame della normativa che disciplina le modalità di attuazione in tale materia.

3.2 Questa operazione può essere facilitata evidenziando con carattere grassetto alcuni termini del testo che sembrano comportare una opportuna esplicitazione per coglierne la portata nel contesto complessivo del Regolamento.

Art. 7 - (Iniziative sperimentali tra istituzioni scolastiche e centri di formazione)

"In sede di prima applicazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo precedente, sono previste iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo con i centri di formazione professionale riconosciuti, in particolare per gli alunni iscritti in tali centri.

Le iniziative da realizzare mediante idonee forme di interazione tra istituzioni e centri di formazione professionale prevedono percorsi formativi che favoriscono l'acquisizione delle conoscenze e il conseguimento degli obiettivi relativi alle capacità e alle competenze di base, nonché quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 9/1999, per consentire la possibilità di scegliere, dopo il primo anno, il percorso di istruzione o di formazione professionale da seguire, assicurando gli eventuali passaggi con le modalità del precedente articolo 5".

Il contenuto sotteso ai termini del testo evidenziati può essere esplicitato nel modo seguente:

- *In sede di prima applicazione: come già argomentato nelle osservazioni precedenti (punto 1.1), la dizione utilizzata dal Regolamento anche per l'articolo 7 è da completare con l'aggiunta "fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo" e cioè fino quantomeno all'entrata in vigore dell'attesa legge sul riordino dei cicli scolastici.*

- *Convenzioni*: gli accordi tra le istituzioni scolastiche (*titolari dell'assolvimento dell'obbligo e della relativa certificazione*) e i centri di formazione professionale, nelle *sperimentazioni di reciproca interazione*, dovranno puntualizzare elementi specifici e *diversi* rispetto a quelli riguardanti le convenzioni relative alle iniziative di percorsi integrati istruzione-formazione professionale, illustrate alla lettera f) del precedente punto 2.2, e in particolare: le procedure relative alla doppia iscrizione; le modalità di vigilanza e monitoraggio relative all'area e all'oggetto specifico della sperimentazione; le reciproche competenze circa le verifiche intermedie e la certificazione finale; gli eventuali apporti integrativi da parte dei docenti della istituzione scolastica di riferimento.
- *Iniziative sperimentali*: queste sperimentazioni sono di *natura diversa* rispetto alle sperimentazioni dell'autonomia scolastica, come accennato alla lettera e) del precedente punto 2.2, sia perché *programmate e realizzate* dal centro di formazione professionale, sia perché rientranti a pieno titolo nel piano delle attività convenzionate del sistema di formazione professionale regionale.
L'oggetto proprio di queste sperimentazioni consiste nel progettare e realizzare moduli idonei e coerenti per il conseguimento gli *obiettivi specifici* del nono anno dell'obbligo scolastico, indicati alla lettera b) del precedente punto 2.2.
- *Interazione*: con tale termine si intende *distinguere*, ma non separare, le iniziative sperimentali attivate dai centri di formazione professionale che, per il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati alle iniziative di assolvimento del nono anno dell'obbligo, instaurano rapporti di collaborazione anche con le istituzioni scolastiche, nel rispetto reciproco della *propria identità e responsabilità istituzionale*.
- *Con i centri di formazione professionale*: l'uso della preposizione "con" invece di "in" utilizzata nell'articolo 7 risulta quantomeno ambigua se non difforme non solo rispetto a quanto contenuto formalmente nell'o.d.g. del Senato, come ampiamente illustrato al precedente punto 3, ma anche a quanto è stato sopra evidenziato circa la natura delle sperimentazioni in oggetto, che trovano la loro *sede ordinaria* nei Centri di formazione professionale, anche se alcune attività possono svolgersi in altre sedi.
- *Obiettivi*: costituiscono l'elemento distintivo rispetto allo svolgimento dei programmi relativi alle singole discipline scolastiche e formative, focalizzando la centralità dell'alunno in ordine alle proprie peculiarità di apprendimento e di comportamento. Nel caso in esame gli obiettivi specifici delle sperimentazioni sono precisati, come già rilevato alla lettera b) del precedente punto 2.2.

Dalle esplicitazioni fatte emerge una rilevante scelta, che i centri di formazione professionale debbono responsabilmente operare: o adattarsi alla soluzione transitoria del *compromesso* politico a cui si è dovuto ricorrere per

far rimanere una certa utenza presso le proprie strutture formative, senza quindi investire più di tanto nell'attuare quanto disciplinato all'articolo 7 del Regolamento; o cogliere invece tale sfida come una *nuova opportunità* per assicurare un sostanziale diritto alla formazione, inteso in termini di avvicinamento sperimentale all'equivalenza dei risultati con riferimento agli obiettivi da raggiungere piuttosto che alla fedeltà dei programmi da svolgere.

Un sufficiente riscontro dell'una o dell'altra scelta potrebbe derivare da una puntuale analisi dei contenuti presenti nelle necessarie convenzioni per attivare dette sperimentazioni.

Al di là dei limiti che ogni classificazione comporta, appartengono certamente alla categoria delle *sperimentazioni innovative* le convenzioni predisposte per realizzare progetti di assolvimento dell'ultimo anno dell'obbligo scolastico che, superando il rischio di dualismo pedagogico e didattico derivante da meri assemblaggi di materie e discipline, privilegiano interventi organici incentrati sulla rilevazione della situazione reale del giovane coinvolto, su moduli iniziali di accoglienza e di forte orientamento, sulla cultura del sapere pratico arricchito di esperienze di stage formativi in azienda, sulle verifiche intermedie finali degli apprendimenti con eventuali recuperi nonché su uno stretto rapporto con il territorio di riferimento.

Collocandosi nella scelta di nuove opportunità di confronto con le istituzioni scolastiche coinvolte nelle sperimentazioni di interazione per l'assolvimento dell'obbligo prolungato, il centro di formazione professionale può così offrire *modelli di autonomia operativa* di cui si è dotata la propria struttura nei confronti di una situazione di *autonomia possibile*, in cui la scuola è purtroppo ancora costretta ad operare.

Ovviamente il confronto diventa arricchente se il centro di formazione professionale potenzia le proprie connotazioni di *polifunzionalità* e investe adeguate risorse per interventi di formazione e di aggiornamento continuo delle professionalità dei propri operatori, specie quelle riferite alle cosiddette *figure di sistema* (progettisti, coordinatori di settore/processo, coordinatori di orientamento, tutor...).

4. Rilievi conclusivi

Le ultime considerazioni fatte se da una parte possono concorrere a formulare una valutazione meno severa nei confronti di una scelta quantomeno inopportuna circa l'introduzione del nono anno di obbligo scolastico come primo anno dell'attuale ordinamento quinquennale della scuola secondaria superiore, dall'altra parte evidenziano che gli aspetti positivi delle normative regolamentari relativi alle iniziative di *integrazione e di interazione* non risultano sufficienti a fugare le preoccupazioni di quanti hanno responsabilità educative nella scuola e nei centri di formazione professionale.

Pur non disponendo ancora di dati rilevati da operazioni di monitoraggio

sulle iniziative sperimentali in atto, sembra evidenziarsi l'arezza di quanti constatano una ricaduta di disagio sulle fasce più deboli dei giovani coinvolti, che in non pochi casi vivono sulla propria pelle ritardi e ambiguità interpretative delle normative emanate.

Se tale stato di cose si può ricondurre in larga misura alla complessità degli elementi da affrontare, ciò rafforza l'insistenza di quanti richiedono un impegno più deciso per approvare in tempi brevi la legge sul riordino dei cicli scolastici.

Tale insistenza diventa ancora più pressante da quanti richiedono il rapido avvio di attuazione dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, sancito nell'articolo 68 della Legge n. 144 del 17 maggio 1999.

Solo in tale prospettiva è possibile dare senso e qualità alle sperimentazioni prese in esame, anche se questo comporta una fase di transizione difficile e sofferta.